



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PUGLIA

Legge n° 41 del 10/12/2024

BUR n°100 del 12/12/2024

ID: PU24041

(Scadenza 10/02/2025)

“Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)”

La legge della Regione Puglia 41 del 10 dicembre 2024, recante “Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento

1) all’art. 2, comma 2 (“Disposizioni attuative”), ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, viola la competenza statale esclusiva (ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera g) e n), Cost.);

Preliminarmente, occorre segnalare che nell’attuale ordinamento giuridico non è prevista la specifica figura dello psiconcologo, né tantomeno è riconosciuta una specializzazione in psiconcologia.

Tanto premesso, non si trascura di considerare che con l’Accordo Stato-Regioni l’Intesa n. 59/CSR del 17 aprile 2019-peraltro, richiamato dallo stesso art. 1, comma 3- è stato approvato il documento recante “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale” che prevede quanto segue: “la cura psicosociale in oncologia è parte integrante di una strategia di cura più ampia, a partire dalla diagnosi e durante l’intero corso di malattia, inclusivo delle fasi dei trattamenti attivi, della remissione, della sopravvivenza, della ricorrenza o recidiva e della fase avanzata e di fine vita” .

Tuttavia, occorre precisare che lo scopo del citato provvedimento non è quello di istituire una nuova figura professionale, bensì quello di fornire linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche nell’ambito delle quali è opportuno offrire uno spazio di

contenimento emotivo e di elaborazione dei vissuti legati alla condizione del rischio, al fine di facilitare il processo comunicativo, migliorando la qualità di vita del paziente oncologico.

La norma prevede che l'assunzione a tempo determinato di personale esterno avvenga mediante il ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami e che l'attività di sostegno possa solo essere esercitata "dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo)." Fermo restando la possibilità in capo alla "Giunta Regionale di prevedere ulteriori indicazioni operative in relazione all'applicazione del presente articolo." Al riguardo, nel segnalare che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisirsi mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali in psicoterapia presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti privati riconosciuti e che l'abilitazione dell'istituto privato a istituire e attivare corsi di specializzazione in psicoterapia avviene con specifica procedura di riconoscimento recata dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 dell'11 dicembre 1988.

Al riguardo, si rammenta, inoltre, che per il profilo dello psicologo, ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale, è previsto il possesso di uno dei titoli di specializzazione contemplati nel D.M. n. 50 del 2019, tra i quali non risulta compresa la disciplina della psico-oncologia.

In tale prospettiva, l'art. 52 del D.P.R. 483/1997 individua specifici requisiti di ammissione al concorso quali:

- a) diploma di laurea in psicologia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando".

Infine, si segnala che anche per l'accesso alla convenzione con la specialistica ambulatoriale è indispensabile il possesso del titolo di specializzazione, come previsto dall'art. 19 dell'Accordo Collettivo nazionale del 4 aprile 2024, concernente la "Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni".

Alla luce delle seguenti considerazioni, il presente articolo ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, viola la competenza statale esclusiva in tema di ordinamento e organizzazione

amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera g) Cost.) e di norme generali sull'istruzione (ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera n) Cost.).

2) all'art. 3 ("Norma finanziaria"), ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, viola il principio di coordinamento della finanza pubblica (ai sensi dell'articolo 117 comma 3 Cost.) e la necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'art 81, comma 3 Cost.);

La norma prevede infatti che alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede con copertura nell'ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio. Si rileva che gli oneri posti a carico del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" non risultano a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR) o della Missione 13, pertanto tale previsione indicano che gli interventi di cui alla presente legge siano di natura extra LEA, che come tali non possono essere garantite dalla Regione Puglia in quanto impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e assoggettata al divieto di spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pena la violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Inoltre, il suddetto capitolo non sembra mostrare la necessaria disponibilità, in quanto già oggetto di precedenti prenotazioni di impegno relative ad altri provvedimenti legislativi. Da questo punto di vista la Regione non ha fornito i necessari chiarimenti che scongiurassero la mancata copertura finanziaria degli oneri in questione, al fine di evitare il contrasto della norma in esame con l'articolo 81, comma 3, della Costituzione.

Pertanto, posto quanto sopra, si ritiene che la legge regionale in esame violi specifiche competenze statali e determini nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria, in contrasto con il comma 2, lett. n), dell'art. 117 della Costi dell'articolo 117, comma secondo, lettera g) e n), dell'articolo 117 comma 3 e l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Per tali motivi gli artt. 2, c.2, e 3 devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Flash